

Falsi certificati, carcere per i medici

Dipendenti imbroglianti e dottori compiacenti potranno essere condannati fino a 5 anni

ROBERTO GIOVANNINI

ROMA, 20/5/2009

Chissà, magari qualcuno si metterà paura. Nel testo del decreto legislativo sul pubblico impiego (da ieri on line sul sito del ministero, www.innovazionepa.it), il furbissimo ministro Renato Brunetta sembra

introdurre persino la galera per i pubblici dipendenti rei di aver consegnato certificati medici falsi, o per i medici che attestino una malattia non vera. Attimi di panico, ansia nelle sedi sindacali, e poi tutto si chiarisce: nessuna novità, nessuna nuova pena, nessun nuovo reato ma soltanto l'ennesimo spauracchio made in Brunetta. Infatti, un articolo del testo della delega - che peraltro adesso dovrà essere trasmesso al Cnel per l'esame delle parti sociali, alle Camere e poi approvato dalla Conferenza Unificata prima di entrare in vigore - ribadisce quanto previsto dal codice penale già oggi: chi al termine di un processo penale venisse condannato da un magistrato per il reato di «truffa ai danni dello Stato» (non basterà certo un'azione disciplinare o amministrativa) potrà subire la condanna prevista appunto dall'articolo 640 del Codice Penale per questo reato.

Ovvero, la reclusione da uno a cinque anni e una multa da 400 a 1.600 euro. Del resto, sarebbe stato molto curioso se attraverso un decreto legislativo si fosse tentato di introdurre un cambiamento al Codice Penale. Con una certa astuzia, e sempre allo scopo di mettere paura a quelli che definisce «fannulloni», il ministro della Pubblica Amministrazione non ha fatto altro che dedicare dunque l'intero articolo 55-quinquies del decreto alle «false attestazioni e certificazioni». Il testo semplicemente ricorda quanto previsto dal Codice Penale, e poi argomenta che «il dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia» viene punito con multa e carcere da uno a cinque anni. Stessa sorte spetta sulla carta al medico o ad altri complici.

Sulla carta: perché sarà il magistrato, titolare dell'azione penale, ad avviare eventualmente l'azione e poi svolgere il processo. Se l'imputato sarà condannato, se gli verrà riconosciuto il reato di «truffa ai danni dello Stato», la pena sarà davvero quella. Ma lo sarebbe stata comunque. Diverso è il discorso per quanto riguarda invece il cosiddetto «danno patrimoniale». Qui Brunetta ha stabilito che il dipendente condannato (oltre alle conseguenze disciplinari e penali) dovrà rimborsare non solo lo stipendio illegittimamente percepito da



Il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta

«falso malato», ma persino una somma per «danno d'immagine». Infine - ma anche questa non è una novità - una sentenza definitiva di condanna per «falso certificato» (ovvero, «truffa ai danni dello Stato») comporterà la radiazione del medico sleale dall'albo, il licenziamento per giusta causa se dipendente pubblico, la decadenza dalla convenzione se convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale.

Anche qui, era già tutto previsto da anni dalle leggi che regolano gli Ordini professionali e la medicina pubblica. Nel complesso, il decreto come anticipato prevede una stretta sui provvedimenti disciplinari e le sanzioni, con un catalogo di infrazioni particolarmente gravi per le quali è previsto il licenziamento. La risoluzione del rapporto di lavoro è, ad esempio, prevista in caso di ripetizione di assenze ingiustificate; per ingiustificato rifiuto di trasferimento; per false dichiarazioni ai fini dell'assunzione o della progressione in carriera; per «prolungato insufficiente rendimento». Novità sono in arrivo anche per i procedimenti disciplinari e il loro rapporto con il procedimento penale: solo i procedimenti più complessi potranno essere sospesi in attesa del giudizio del tribunale.